



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi,
nella causa civile iscritta al n. r.g. **12026**,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/06/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Osservato:

- che con ricorso ex art. 700 c.p.c. _____, lamentando di essere stato illegittimamente
oggetto di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte di _____, cessionaria del
credito allegatamente vantato nei suoi confronti da Banca _____, ha chiesto in via
d'urgenza, con decreto *inaudita altera parte* o, in via subordinata, previa convocazione delle parti,
di ordinare l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza operata in suo danno, con
efficacia retroattiva dalla data di prima segnalazione, con ogni più opportuno provvedimento e
conseguenziale pronuncia, di modo che essa segnalazione non sia più visibile nemmeno nello
storico della Centrale Rischi della Banca d'Italia, in attesa della definizione del giudizio di merito;

- che ha inoltre chiesto il ricorrente che in caso di mancata esecuzione dell'ordine di cancellazione della segnalazione entro il termine concesso

venga condannata al pagamento periodico in favore del [redacted] di una penalità di mora, ex art. 614 bis c.p.c., pari ad € 400,00= al giorno;

- che in via subordinata ha chiesto il Tribunale l'adozione di ogni eventuale diverso provvedimento ritenuto dal Giudice opportuno al fine di tutelare in via d'urgenza i diritti del ricorrente rispetto all'illegittima segnalazione a sofferenza operata da

S.p.a;

che con decreto in data 29 maggio 2026 è stata fissata udienza per la discussione del ricorso nel contraddittorio delle parti;

che si è costituita in giudizio la società Italia Spa, in qualità di procuratrice speciale di

- Spa, eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza del requisito del *periculum in mora* e negando comunque la sussistenza anche del *fumus boni iuris*;

considerato che la concessione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. presuppone la concomitante sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* - ossia della verosimile fondatezza, ad una sommaria delibazione, della proponenda domanda di merito - e del *periculum in mora* ossia, segnatamente, del rischio che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile;

ritenuto, quanto al profilo del *fumus boni iuris*:

- che risulta dalla comparsa di costituzione di parte resistente che la segnalazione di cui si discute deriva dal Contratto di finanziamento chirografario a tasso fisso n. stipulato in data 30.01.2014 tra l'allora Banca Spa ed il Sig. per l'importo di euro 48.000,00, nel pagamento delle cui rate il risulta essersi reso inadempiente;
- che pur essendo incontestata l'interruzione del pagamento delle rate relative al detto finanziamento, va tuttavia osservato come la detta interruzione dei pagamenti non risulti riconducibile ad una condizione di incapacienza economica, quanto piuttosto a contestazioni mosse dal in ordine alla sussistenza del credito (v: doc. 5 ric.);
- che risultano peraltro essere rimasti senza esito i tentativi del ricorrente di addivenire ad una soluzione transattiva;
- che la parte resistente, a fronte delle allegazioni e della documentazione avversaria, non ha contestato né la consistenza patrimoniale, né le disponibilità reddituali del , rimarcando il dato della volontaria interruzione dei pagamenti quale elemento idoneo ai fini della segnalazione del ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- che la detta segnalazione, contrariamente a quanto si legge nella raccomandata di in data 09.02.2026 (v: doc. 6 ric.) non può dunque ritenersi essere stata preceduta da una specifica valutazione della complessiva situazione finanziaria del debitore;
- che non si delinea infatti, nella fattispecie, una condizione di difficoltà economica del ricorrente che induca a dubitare della sua capacità di fare fronte al credito vantato da trattandosi piuttosto di inadempimento derivante dalla contestazione dell'esposizione debitoria, contestazione peraltro palesata ad sin dal 2019 (v: doc. 5 ric.);



- che, anche a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla tempistica delle comunicazioni, tanto induce a ravvisare la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*;
- che ha invero precisato la Cassazione che il mero inadempimento del debitore non è di per sé solo sufficiente a giustificare la segnalazione a sofferenza, essendo invece necessario accertare, nel rispetto della disciplina del T.U.B., della delibera CICR 29.3.1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia, la sussistenza di una situazione patrimoniale deficitaria o di gravi e non transitorie difficoltà economiche, sostanzialmente equiparabili allo stato di insolvenza, ancorché non accertato in sede concorsuale (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/03/2026, n. 5593);
- che difettano dunque quelle esigenze informative del sistema creditizio che legittimano la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;

ritenuto che ricorra parimenti il requisito del *periculum in mora*;

che va al riguardo innanzitutto osservato come l'art. 700 c.p.c. non presupponga la sussistenza di un danno già verificatosi (accertamento rimesso al successivo giudizio di merito), quanto invece il pericolo che nel tempo necessario a far valere il diritto con un giudizio ordinario possa verificarsi un imminente ed irreparabile pregiudizio per il ricorrente;

ritenuto che nella specie il requisito in esame possa dirsi integrato ove si consideri:

- che la segnalazione alla Centrale Rischi costituisce informativa nel circuito bancario atta all'evidenza ad incidere sulla valutazione del merito creditizio e sull'accesso al credito per la parte segnalata;
- che risulta pertanto del tutto verosimile che la presenza della detta segnalazione in Centrale Rischi – e a maggior ragione la sua persistenza nel tempo - pur a fronte dei cospicui redditi dichiarati dal e della consistenza del suo patrimonio, possa, se non compromettere, quantomeno ostacolare significativamente la sua possibilità di accesso al credito, limitando i margini di operatività e deteriorandone l'affidabilità creditizia (il ricorrente ha riferito in udienza di aver già ricevuto richieste di informative da parte degli istituti di credito in ragione della segnalazione alla Centrale Rischi, dichiarazione che, pur se di parte, risulta del tutto verosimile);

ritenuto che l'incidenza del potenziale pregiudizio in discussione induca altresì all'accoglimento dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c.;



ritenuto congruo, in tale ottica, fissare in €50,00 l'importo da porre a carico di parte resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal sedicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza;

ritenuto infine che le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, debbano essere poste a carico di parte resistente

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso cautelare in esame,

ORDINA

A parte resistente di dare corso all'immediata cancellazione della segnalazione "a sofferenza" nella Centrale Rischi della Banca d'Italia del nominativo del ricorrente in riferimento al rapporto di cui si discute in ricorso.

FISSA

In €50,00 la somma che parte resistente sarà tenuta a versare al ricorrente, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cancellazione, a decorrere dal sedicesimo giorno dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

CONDANNA

parte resistente alla rifusione delle spese del procedimento in favore del ricorrente spese che liquida in €406,50 per anticipazioni ed in €2.500,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.

Si comunichi.

Verona, 13/07/2026

Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi

